



TRIBUNALE DI GROSSETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica
 nella persona del Giudice dott. Sergio Compagnucci
 alla pubblica udienza del 31 maggio 2012

SENTENZA

nei confronti di:

██████████ nato il ██████████ a ██████████

Residente ██████████ - ██████████ .

Libero contumace

Difeso di fiducia dall'avv. Michele Costa del foro di Grosseto, sostituito dall'avv. Amanda Paoletti del foro di Grosseto.

Imputato

per il reato, p. e. p. dall' art.646 co. 3 c.p. perché quale amministratore unico della società, ██████████ s.r.l. con sede legale in ██████████ via ██████████ per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto, si appropriava del denaro del dipendente ██████████, non effettuando i dovuti versamenti delle quote parti da destinare al fondo Nazionale Pensione Complementare "ARCO" in favore del suddetto lavoratore, pur operando le trattenute sulle buste paga del dipendente. In Grosseto dal 02.02.2009 al 07.09 2010.

Conclusioni parti:

P.M. chiede l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La difesa si associa.

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| N. 691/12 | Reg.sent. |
| N. 11/1959 | R.G.N.R. |
| N. 12/819 | REG.DIB. |
| DATA DEL DEPOSITO | |
| Il | 31-05-2012 |
| F.TO Il Funz. Canc. | |
| IL CANCELLIERE (Cl) Gloria PERNA | |
| DATA IRREVOCABILITÀ | |
| Il | |
| Il Funz. Canc. | |
| N. _____ | Camp. |
| REDATA SCHEDA | |
| Il | _____ |
| Estratto Sent. ex art. 15 | |
| Regolamento al P.M. | |
| Il | 4 GIU. 2012 |
| Estratto Sent. e avviso | |
| Deposito al P.G. Firenze | |
| Il | _____ |
| Copia Sent. ex art. 27 | |
| Regolamento al P.M. | |
| Il | _____ |
| Estratto Sent. ex art. 28 | |
| Regolamento al P.M. | |
| Il | _____ |

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato è stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'odierna udienza, prima delle formalità di apertura del dibattimento, il giudice invitava le parti a concludere ravvisando un'ipotesi di proscioglimento immediato.

Infatti, all'imputato si contesta di essersi appropriato indebitamente delle trattenute effettuate sulla retribuzione del suo dipendente non provvedendo a versarle al Fondo Nazionale Pensione complementare ARCO.

Ora, le sezioni unite della Cassazione, risolvendo un contrasto sorto nell'ambito delle sezioni semplici, hanno osservato che l'omesso versamento della percentuale trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione per effetto degli accordi economici e del C.C.N.L. non forma oggetto di una specifica fattispecie penale (sent. n. 1327 del 2005).

D'altra parte, con riferimento specifico a una fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi al fondo adeguamento pensioni, alla gestione cassa lavoratori ed alla cassa assegni familiari nonché ad integrazione delle assicurazioni obbligatorie a favore di lavoratori dipendenti, la Cassazione aveva già avuto modo di rilevare come la violazione non integrasse più l'illecito penale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35, legge n. 689 del 1981 (v. Cass. pen., *Sentenza n. 4499 del 20/01/1984*).

Nella condotta contestata, pertanto, anche qualora l'istruttoria dibattimentale ne confermasse la fondatezza dal punto di vista fattuale, non sarebbe comunque ravvisabile una fattispecie penale, bensì esclusivamente un illecito amministrativo.

p.q.m.

**Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica,
visto l'art. 530 c.p.p.,**

ASSOLVE

████████████████████ dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativo competente.

Grosseto, 31 maggio 2012.

IL GIUDICE

Sergio Compagnucci

